

**REGOLAMENTO (CE) N. 2684/1999 DELLA COMMISSIONE**  
del 17 dicembre 1999

**che stabilisce, per il 2000, le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dall'accordo di cooperazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia <sup>(2)</sup>, è stato istituito, per il 2000, un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di prodotti, elencati nell'allegato E dell'accordo, espresse in peso carcassa. È necessario stabilire le modalità d'applicazione del contingente;
- (2) per consentire una gestione flessibile del contingente, è opportuno esigere la presentazione di domande di diritti d'importazione; è inoltre opportuno disporre che i diritti d'importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione. In base ai diritti assegnati, l'operatore può, per tutto il 2000, chiedere titoli d'importazione in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 <sup>(4)</sup>, e (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 <sup>(6)</sup>, che formano oggetto di alcune disposizioni complementari;
- (3) il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo ai regimi in questione induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi degli stessi. Per controllare tali condizioni è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importazione è iscritto nel registro dell'IVA;
- (4) ai fini del controllo dell'origine dei prodotti, è necessario esigere la presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 oppure di una dichiarazione sulla fattura conforme alle disposizioni del protocollo 2 dell'accordo di cooperazione;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, è aperto un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di taluni prodotti del settore delle carni bovine, espresse in peso carcassa, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4505.

2. L'importazione nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00,
- ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,

dell'allegato E dell'accordo di cooperazione.

3. Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di peso vivo equivalgono a 50 chilogrammi di peso carcassa.

4. Il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 % per i prodotti importati nel quadro del contingente.

*Articolo 2*

Per poter fruire del regime d'importazione previsto all'articolo 1, il richiedente di un diritto di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine e/o di animali vivi della specie bovina con i paesi terzi; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

*Articolo 3*

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto come disposto all'articolo 2.

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 14.1.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 348 del 18.12.1997, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.